

Milano, 10 agosto 2021

c.a. Direzione Mercati Retail e Tutele  
dei Consumatori di Energia

Direzione Infrastrutture Energia e  
Unbundling

**Autorità di Regolazione per  
Energia Reti e Ambiente**

*Documento caricato sul portale  
ARERA dedicato*

Prot. REISAR 33/2021

**Oggetto: Osservazioni al DCO 263/2021/R/gas “Smart metering gas: regolazione degli output e della performance del servizio di misura e degli obblighi di fatturazione - Orientamenti finali”.**

Con riferimento al DCO in oggetto, si trasmettono in allegato le osservazioni del Gruppo Italgas.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Nunzio Ferrulli

Direttore Relazioni Istituzionali e Affari Regolatori

(documento firmato digitalmente)

Via Carlo Bo, 11 - 20143 Milano

**Italgas S.p.A.**

Sede Sociale in Milano - Capitale sociale Euro 1.001.231.518,44 i.v.

Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale/P.I. 09540420966 - R.E.A. Milano n. 2097057

Società aderente al "Gruppo IVA Italgas" P.I. 10538260968



OSSERVAZIONI AL  
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE  
n. 263/2021/R/GAS DEL 22 GIUGNO 2021

*“SMART METERING GAS: REGOLAZIONE DEGLI OUTPUT E DELLA  
PERFORMANCE DEL SERVIZIO DI MISURA E DEGLI OBBLIGHI DI  
FATTURAZIONE”  
Orientamenti finali*

## 1. PREMESSA

Il presente documento riporta le osservazioni al DCO 263/2021/R/GAS *“Smart metering gas: regolazione degli output e della performance del servizio di misura e degli obblighi di fatturazione – Orientamenti finali.”*

Dopo alcune osservazioni di carattere generale, si riportano le risposte puntuali agli spunti di consultazione presentati dall’Autorità nel documento in oggetto.

## 2. CONSIDERAZIONI GENERALI

In linea generale, Italgas accoglie favorevolmente il percorso che l’Autorità ha tracciato fin dal 2019, con gli orientamenti espressi nel DCO 487/2019/R/gas, verso un progressivo aumento delle *performance* del servizio di misura, sì da migliorare la qualità del processo di fatturazione a vantaggio del cliente finale per effetto di un maggior numero di letture effettive nell’arco dell’anno.

Tuttavia, le modalità con le quali l’Autorità intende perseguire tale obiettivo (*livelli di servizio e indennizzi proposti*), talvolta non tengono in debita considerazione le condizioni al contorno dettate dalla tecnologia dello *smart meter* gas, radicalmente diversa da quella elettrica, nonché meno performante, dal grado medio di accessibilità del misuratore elettronico gas, inferiore a quello elettrico, e dalla propensione del cliente cliente finale a consentire (*o meno*) l’accesso, da parte del distributore, ai locali in cui è presente lo *smart meter* per consentirne la riparazione/sostituzione ovvero per raccogliere manualmente la lettura.

Tali variabili, non certo attribuibili alla sfera di controllo delle ID, interferiscono con il percorso di miglioramento delle performance tracciato dall’Autorità, e, se non opportunamente considerate nella fase di definizione degli *standard* di misura (*quindi, degli obblighi nei confronti dei DSO*), dei conseguenti indennizzi automatici (*quindi, delle relative penalizzazioni per i fuori standard, sempre nei confronti dei DSO*) e, soprattutto, del meccanismo finale di ristoro dei costi per la corresponsione

di detti indennizzi, finiscono col generare ingiusti danni economici per le imprese distributrici, senza alcuna possibilità per queste ultime di rimediarsi.

Certi quindi che l'Autorità, nell'esercizio delle sue funzioni, pur nel dichiarato obiettivo, peraltro condivisibile, di miglioramento delle performance di misura a vantaggio del cliente finale, opererà un'accurata ponderazione delle sue scelte considerando l'effetto (*trade-off*) che queste generano su tutti gli attori coinvolti, distributori inclusi, nel prosieguo si evidenziano i principali punti (*meglio dettagliati poi nelle risposte agli spunti di consultazione*) per i quali, secondo Italgas, il sacrificio imposto al distributore non risulta in alcun modo giustificato, nemmeno alla luce degli obiettivi dichiarati dal regolatore.

Anzitutto, per quanto riguarda le tempistiche di messa in servizio degli *smart meter*, pur ritenendo congruo in linea generale il termine di 90 giorni dalla data di installazione dell'apparato, si ritiene opportuno che l'Autorità introduca, parallelamente, una percentuale massima di tolleranza (*un tasso fisiologico di mancata prima attivazione*) nell'ordine del 5% all'anno, da dedurre dall'obbligo assoluto che, diversamente, si vorrebbe introdurre con l'art. 1, punto i.. E' analogamente fondamentale chiarire che per le frequenze di lettura, nel periodo transitorio della durata massima di 6 mesi (*salvo la franchigia sopra descritta*), fintanto che lo *smart meter* non verrà messo in servizio, il distributore possa riferirsi agli obblighi previsti per i misuratori tradizionali.

Inoltre, quanto alla fine dell'equiparazione, in termini di frequenze di lettura e di grado di accessibilità, degli *smart meter* ai contatori tradizionali, si ritiene congrua l'introduzione di una specifica franchigia (*5% del parco smart meter*) per tutelare il distributore dalle casistiche in cui le variabili critiche di cui sopra non consentono allo stesso di ottemperare agli obblighi che l'Autorità intende introdurre con la modifica dell'art. 14bis del TIVG. In alternativa all'introduzione di un parametro generale di esclusione dall'obbligo di frequenza letture ex art. 14bis, la giusta tutela al distributore può essere offerta con l'introduzione di cause giustificative specifiche e ben delimitate (*es. impossibilità di accesso causa cliente*) che consentirebbero comunque l'esclusione dell'applicazione dell'indennizzo automatico, correlandola però al principio, puntuale, di causa-effetto.

Per quanto riguarda la frequenza di raccolta della misura per gli SM G4-G6, si esprime generale apprezzamento ma non si ritiene al tempo stesso opportuno, considerato anche il consistente aggravio di energia elettrica consumata a danno della batteria installata nel misuratore, l'introduzione anche del dettaglio giornaliero. Considerato poi il grande salto di *performance* previsto in termini di obblighi di frequenza letture, è più che ragionevole pensare all'introduzione della possibilità, per il distributore, di recuperare, nel mese M+1, le letture effettive del mese M che, per motivi tecnico-informatici, considerata anche la notevole mole aggiuntiva di letture mensili (*in considerazione del novellato art. 14bis*), non dovessero essere trasmesse al SII, quindi agli UdD, entro la finestra temporale prevista, escludendo ex-ante, per tale fattispecie, la eventuale corresponsione dell'indennizzo automatico.

Rispetto alla finestra temporale (-3;+3) che si vorrebbe introdurre per gli SM con CA inferiore ai 5.000 Smc, considerata sia l'aggiuntiva mole di dati da elaborare, validare ed inviare al SII, sia la contestuale volontà di ridurre il tempo per la messa a disposizione dei dati di misura, risulta più che opportuno anticipare detta finestra, o quanto meno estenderla a 5 o 6 giorni prima dell'ultimo giorno gas; diversamente i distributori non sarebbero nelle condizioni di poter garantire l'invio delle letture secondo il nuovo standard temporale che l'Autorità propone.

Sulla tematica indennizzi al cliente finale, è opportuno anzitutto osservare che il termine di 2 mesi "a regime" per la raccolta della misura effettiva, pena l'erogazione dell'indennizzo, non è congruo né correttamente bilanciato considerato l'incremento, sia del numero di letture effettive, che, ancor più, del parco di misuratori smart non fisicamente accessibili per i quali l'accesso viene costantemente precluso al personale incaricato dall'impresa distributrice. La previsione di un innalzamento della soglia, anche a regime, a 3 mesi appare certamente più idonea a contenere un'erogazione di indennizzi che, per buona parte, a parere di Italgas, resta comunque illegittima ed eccessivamente gravosa per i motivi appena espressi. Per ricondurre nell'alveo della legittimità il meccanismo di indennizzo al cliente finale proposto (*che equivale a dire penalità per il distributore*), oltre a quanto sopra, è opportuno agire su ulteriori due fronti: il primo, l'inserimento una soglia massima di 3

indennizzi per cliente finale all'anno o, in subordine, la previsione di cause di esclusione per responsabilità non imputabile all'impresa distributrice; il secondo, la revisione del meccanismo di compensazione dei costi per gli indennizzi erogati attraverso la duplicazione della formula contenuta nel primo termine della funzione minimo, così da separare, e riconoscere maggiormente (*attraverso l'innalzamento del tasso fisiologico di insuccesso nell'ordine di 3 volte rispetto a quello prospettato*) i costi relativi agli indennizzi erogati per i misuratori smart diversi da accessibili. Se si volesse invece mantenere l'impianto attuale della formula, senza duplicazioni e distinzioni basate sul grado di accessibilità, dovrebbe essere inserito un coefficiente moltiplicativo pari a 3 davanti al primo termine della funzione minimo, in modo da garantire comunque l'incorporazione del maggior tasso di insuccesso fisiologico per gli smart meter non accessibili durante tutto l'arco dell'anno.

Infine, quanto agli indennizzi in favore degli UdD, nell'esprimere generale apprezzamento per l'obiettivo di qualità che l'Autorità vuole raggiungere, posto che gli obiettivi minimi dovranno essere raggiunti nei confronti di ciascun UdD, si ritiene doveroso suggerire l'opportunità che nella definizione di tali indicatori venga considerato anche il numero dei PdR di competenza di ogni UdD attraverso l'introduzione di meccanismi di modulazione della potenza dell'indennizzo basati proprio sul numero di PdR serviti per ciascun UdD, al fine di evitare penalizzazioni eccessive per le ID.

Consapevoli che tutte le proposte di correttivo sopraelencate non rappresentino l'unica opzione di intervento, si lascia all'Autorità la valutazione circa l'implementazione di eventuali proposte alternative, purchè queste forniscano pari livello di salvaguardia al distributore.

Italgas, anche alla luce della dei forti impatti, come sopra evidenziati, derivanti dalle proposte formulate all'interno del documento di consultazione, resta disponibile a partire da Settembre ad un confronto con gli Uffici dell'Autorità.

Relativamente alle proposte di innovazione che coinvolgono gli SM, si esprime apprezzamento per le opportunità messe a disposizione dall'Autorità. Si apprezza altresì la clausola di riservatezza posta a

tutela della proprietà intellettuale del soggetto sviluppatore. Si segnala unicamente la necessità di prevedere tempistiche più consone alla tipologia di progetti per i quali sarà possibile ottenere risorse. In particolare si ritiene utile giungere ad un prolungamento, a 12 mesi, della seconda finestra temporale utile per la presentazione dei progetti.

Si riportano di seguito le risposte ai singoli spunti di consultazione. Le premesse sono da intendersi sempre richiamate.

### 3. RISPOSTE PUNTALI AI QUESITI DELL'AUTORITÀ

***Q1. Si condividono gli obiettivi dell'intervento? in particolare, si riterrebbe maggiormente opportuno perseguire invece l'obiettivo di consentire la raccolta dei dati di misura svincolandosi dalla fine del mese (i.e.: lettura rolling), come discusso nell'ambito del tavolo tecnico del 30 ottobre 2020?***

Italgas accoglie favorevolmente l'ipotesi di consentire la raccolta dei dati di misura, pur garantendo la frequenza mensile più avanti proposta, svincolandosi dalla lettura fine mese. Questo permetterebbe comunque di mantenere l'obiettivo di incremento di *performance* verso il cliente finale, ma allo stesso tempo fornirebbe maggiore flessibilità ed efficienza nella gestione della misura da parte del distributore, nonché diminuirebbe la possibilità dell'insorgenza di problematiche di natura tecnico-informatica legate alla concentrazione delle letture in un'unica finestra temporale e responsabili di riverberi negativi sull'UdD e, in ultimo, sul cliente finale.

***Q2. Si condivide la tempistica entro cui tutti gli smart meter già installati siano da considerarsi in servizio ai sensi delle direttive recanti funzionalità e requisiti? Si ritiene adeguato il periodo transitorio indicato?***

Italgas concorda in linea generale con l'orientamento dell'Autorità. Tuttavia, l'intenzione di introdurre un obbligo assoluto la cui violazione, e i conseguenti effetti, sebbene non disciplinati, potrebbero comportare problematiche di non *compliance* alla normativa di settore, dovrebbe essere accompagnata da una "*franchigia*" dell'ordine del 5% dell'intero parco *smart meter*. Sottraendo questa quota parte di *smart meter* dall'obbligo, il distributore avrebbe così la possibilità di far fronte alle

normali problematiche che possono occorrere in sede di prima attivazione, senza che da ciò possa discendere una violazione alla regolazione. La franchigia opererebbe anche con una funzione di deroga rispetto ai nuovi obblighi di lettura proposti, ma solo in maniera puntuale, ovvero limitatamente agli SM che realmente non sono stati messi in funzione entro i 90 giorni proposti.

**Q3. Si condividono la frequenza di raccolta della misura per gli smart meter di classe G4 e G6? Si ritiene opportuno prevedere fin d'ora la necessità del dettaglio giornaliero anche per tali calibri?**

Si condividono in linea generale le nuove frequenze di lettura, sebbene l'aumentato numero di letture determinerà una maggiore onerosità e complessità di gestione del processo che si compone di diverse attività di natura tecnica (*misuratore e sistemi di telecomunicazione*) ed informatica (*applicativi per l'ottenimento, la validazione e l'invio al SII delle misure*). La batteria contenuta nello SM, già sottoposta ad un notevole maggiore stress dovuto all'aumento di *performance* prospettato, non potrebbe reggere l'ulteriore urto che subirebbe richiedendo allo SM di comunicare giornalmente la misura (*cd. dettaglio giornaliero*). Qualora l'Autorità volesse spingersi sino a tale granularità, deve essere chiaro che la vita utile dello SM (*o quantomeno della sua batteria*) si ridurrebbe drasticamente, con le scontate conseguenze di natura regolatorio-tariffaria.

**Q4. Si considera correttamente individuato il periodo di tempo nel quale è possibile rilevare le misure al fine della riconduzione della lettura della fine del mese?**

Sebbene Italgas sia favorevole, come espresso nella risposta alla Q1, ad una lettura di tipo *rolling*, non si è in linea generale contrari all'orientamento dell'Autorità di imporre vincoli in ordine a finestre temporali di acquisizione della lettura. E' da sottolineare, tuttavia, come tale orientamento favorevole sia subordinato all'anticipazione della finestra temporale prevista per gli SM con CA<5.000, da fissarsi nell'intervallo di tempo tra 5/6 giorni antecedenti e 0/1 giorno successivi all'ultimo giorno gas, senza la quale non sarebbe praticabile l'anticipazione a 4 giorni lavorativi (*a regime*) del termine per la messa a disposizione delle letture.



Inoltre, dato l'innalzamento degli obblighi di lettura, per le motivazioni espresse in premessa si ritiene di dover concedere al distributore la possibilità di recuperare eventuali letture del mese M contestualmente all'obbligo di invio del mese M+1, senza che da ciò derivino violazioni alla normativa, né indennizzi di sorta.

**Q5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in materia di frequenza minima di fatturazione?**

**Q6. Si condivide l'orientamento di limitare la contabilizzazione dei consumi stimati nel caso di disponibilità della lettura effettiva di fine mese?**

Non vi sono osservazioni.

**Q7. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in materia di messa a disposizione delle misure al SII?**

Come anticipato nella risposta alla Q4, la riduzione progressiva a 4 giorni lavorativi per la messa a disposizione delle letture è percorribile solo a fronte dell'accoglimento della proposta di anticipare la finestra di lettura a 6/5 giorni antecedenti la fine del mese.

**Q8. Si condivide l'orientamento in tema di indennizzi automatici nei confronti del cliente finale previsto dall'Autorità?**

**Q9. Si ritiene opportuno introdurre un tetto massimo agli indennizzi erogabili in ciascun anno civile al singolo cliente finale?**

Nel richiamare tutte le motivazioni espresse in premessa, si ritiene fondamentale anzitutto mantenere a 3 mesi consecutivi il lasso di tempo all'interno del quale il distributore può non disporre di una misura effettiva senza da ciò derivi alcun tipo di penalizzazione. Inoltre, considerato il grado di non accessibilità degli SM (*in particolare con riferimento a quelli che possono presentare guasti/malfunzionamenti*) e di propensione del cliente finale a far accedere il distributore presso i locali in cui è collocato lo SM non accessibile, nonché al fine di evitare conseguenti comportamenti opportunistici finalizzati solo all'ottenimento dell'indennizzo, si ritiene imprescindibile fissare un *cap* annuale nella misura di 3 indennizzi erogabili per cliente finale.

Tale misura proposta potrebbe al limite essere sostituita con l'introduzione di cause di esclusione per i diversi casi in cui la misura in campo non può essere ottenuta per responsabilità non attribuibile al

distributore (es. impossibilità di raccolta della misura per impossibilità di accesso al contatore guasto/malfunzionante per diniego all'accesso da parte del cliente finale/cliente assente).

In ultimo, si ritiene doveroso allineare il valore dell'indennizzo da corrispondere al cliente finale nella misura di 10 € in luogo dei 12 € proposti, in linea con quanto previsto per il settore elettrico.

**Q10. Si condivide l'orientamento in tema di compensazione alle imprese distributrici dei costi sostenuti per i casi di insuccesso fisiologico della telelettura?**

**Q11. Si ritiene preferibile che il tasso di insuccesso fisiologico sia determinato in base alla performance effettiva delle imprese, comunque entro un tetto massimo definito dall'Autorità, con un meccanismo più complesso ma che potrebbe incentivare ciascuna impresa al raggiungimento di un livello migliore della media?**

Come espresso in premessa, la formula identificata per garantire ai distributori un recupero, sebbene parziale, dei costi associati all'erogazione degli indennizzi ai clienti finali, non è condivisibile in quanto il primo termine della funzione minimo considera un solo evento per anno di erogazione dell'indennizzo ed un tasso fisiologico che non tiene conto del parco SM non accessibili, non raggiungibili dal distributore per le motivazioni già espresse.

Per ribilanciare correttamente il meccanismo di ristoro, è necessario, oltre al recepimento di quanto espresso in risposta alle domande Q8 e Q9, anche l'inserimento di correttivi specifici in grado di diminuire sensibilmente il *gap*, non altrimenti tollerabile, tra costi realmente sostenuti e quelli recuperati tramite il meccanismo perequativo.

Si propone quindi di duplicare la formula inserita come primo termine nella funzione "*minimo*" in modo da tenere conto dei diversi tassi di insuccesso fisiologico: uno, pari a quello proposto, che considera unicamente gli SM accessibili; l'altro, aggiuntivo, e di valore pari al triplo del precedente, che considera unicamente gli SM diversi da accessibili. Solo in questo modo si otterrebbe la giusta correlazione tra il tasso di insuccesso delle letture e il grado di accessibilità dei misuratori elettronici.

In alternativa, se si volesse mantenere l'attuale formula che valuta l'intero parco SM attraverso un unico tasso di insuccesso fisiologico, al primo termine della funzione minimo dovrebbe essere applicato un coefficiente moltiplicativo pari a 3.

**Q12. Si condivide l'orientamento in tema di indennizzi automatici nei confronti dell'utente della distribuzione previsto dall'Autorità?**

**Q13. Si condividono, in particolare, gli obiettivi minimi in relazione alle tempistiche e alla qualità dei dati di misura periodici messi a disposizione dalle imprese di distribuzione con riferimento ai PDR MG e ai PDR MM dotati di smart meter?**

**Q14. Si condivide l'indennizzo sul rispetto di quanto previsto dal comma 14bis.2 del TIVG con riferimento ai PDR MG?**

**Q15. Si condividono i valori unitari di ciascun indennizzo?**

**Q16. Si concorda con la modalità di gestione degli indennizzi che prevede la quantificazione dei medesimi da parte del SII, sulla base dei dati di misura messi a disposizione dalle imprese di distribuzione?**

**Q17. Si riscontrano criticità con riferimento alle tempistiche prospettate in merito all'entrata in operatività del sistema di indennizzi verso gli utenti della distribuzione? Se sì, motivare**

Si condividono in linea generali gli orientamenti in tema di indennizzi verso gli UdD, con le seguenti precisazioni.

L'indicatore relativo alla qualità dei dati di misura, per come proposto – *a livello di singolo UdD* – è idoneo a generare indennizzi anche per bassissimi livelli di fuori standard, e ciò in quanto nel mercato vi è la presenza di numerosi UdD aventi un numero esiguo di PdR allacciati alla rete di distribuzione del singolo DSO. Per tenere conto di tale casistica, si ritiene possa essere valutata l'opportunità di modulare l'indennizzo in funzione del numero di PdR gestiti per ciascun UdD al fine di evitare penalizzazioni eccessive, determinate da numeri assoluti veramente non significativi.

In secondo luogo, si propone l'applicazione degli indennizzi a favore degli UdD secondo la stessa logica prevista attualmente in tema di messa a disposizione delle misure (*ex art. 15 del TIVG*), ovvero prevedendo l'erogazione degli importi rappresentati nel documento solo in caso di reiterazione.

Infine si ritiene opportuno precisare che tali indicatori di performance debbano restare validi per il soli calibri maggiori di G10 e per per quelli inferiori purchè con parametro CA>5.000 Smc, senza immaginare alcun percorso di inclusione anche delle restanti classi di misuratori.